



Città Metropolitana di Messina

Proposta di determinazione n. 843 del 24/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 818 del 24/02/2025

I Direzione “Servizi Legali e del Personale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”
Ufficio “Programmazione Acquisizione Personale”

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, al dipendente con matricola n. 2357.

IL FUNZIONARIO E. Q.

PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale n. 1576 del 19/12/2022, il dipendente con matricola in oggetto indicata è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge n.104/92 e successive modifiche per assistere, alternativamente con altro avente diritto, la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA l’istanza del 12/02/2025, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 13/02/2025 al n. 6748, indirizzata a questa Direzione e, per conoscenza al Dirigente di appartenenza, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di complessivi giorni 31 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, a decorrere dal 04/03/2025, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.19/2009 e dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 modificato dall’art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere la madre, convivente, portatrice di handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno presso struttura pubblica o privata, come da prospetto allegato;

VISTA la dichiarazione sostitutiva del dipendente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata all’istanza, dalla quale si evince che:

- che l’altro avente diritto non usufruirà del congedo straordinario retribuito, nello stesso periodo richiesto dal dipendente;
- il dipendente è l’unico figlio convivente con la madre;
- il coniuge ed entrambi i genitori della persona disabile da assistere sono deceduti;
- il dipendente e la madre sono residenti allo stesso indirizzo;

LETTO l'art. 4, commi 2 e 4 bis, della legge n. 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42 del D.Lgs. n.151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D.Lgs. n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del D.Lgs. n.151 del 26/03/2001 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l'altro chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica che, al punto 3, lettera b, chiarisce le modalità di fruizione, prevedendo anche la fruizione frazionata a giorni e la possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D.Lgs. n.151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. In tal caso il dipendente può scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, qualora il dipendente scelga di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, in caso di malattia o maternità, questo Ufficio, nel prenderne atto, provvederà a interrompere, con atto scritto, la fruizione del congedo e a darne comunicazione, in tempo utile, al Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli atti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO che il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha già usufruito di 146 giorni di congedo straordinario retribuito, ai sensi della normativa summenzionata;

CHE, sommando i 31 giorni richiesti ai 146 già usufruiti, il dipendente totalizzerà giorni 177 di congedo straordinario retribuito;

CHE, pertanto, la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio "Programmazione Acquisizione Personale";

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interesse prevista dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con D.S. n. 175 del 03 ottobre 2024, in capo al Responsabile del procedimento e verificata la normativa anticorruzione;

P R O P O N E

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di complessivi giorni 31 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 04/03/2025 al 27/06/2025, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di marzo 2025: giorni 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28;

mese di aprile 2025: giorni 01, 04, 08, 11, 15, 22 e 29;

mese di maggio 2025: giorni 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23 e 27;

mese di giugno 2025: giorni 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27.

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, il dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 marzo 2025; 02, 07, 09, 14, 16, 23 e 30 aprile 2025; 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 maggio 2025; 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 giugno 2025.

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. n.119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

CHE il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita dei benefici del congedo straordinario retribuito;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

Il Funzionario E.Q.
(Dott. Felice Sparacino)
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interesse prevista dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con D.S. n. 175 del 03 ottobre 2024, in capo al firmatario del provvedimento e verificata la normativa anticorruzione,

DETERMINA

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di complessivi giorni 31 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 04/03/2025 al 27/06/2025, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di marzo 2025: giorni 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28;
 mese di aprile 2025: giorni 01, 04, 08, 11, 15, 22 e 29;
 mese di maggio 2025: giorni 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23 e 27;
 mese di giugno 2025: giorni 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27.

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, il dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 marzo 2025; 02, 07, 09, 14, 16, 23 e 30 aprile 2025; 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 maggio 2025; 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 giugno 2025.

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. n.119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

CHE il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita dei benefici del congedo straordinario retribuito;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO, altresì, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;
Al Direttore Generale;
Alla Segretaria Generale;
Alla Dirigente della VII Direzione - Ufficio "Albo Pretorio";
Alla Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" - Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;
Al Dirigente della VI Direzione "Ambiente";
Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio "Gestione Giuridica del Personale" Dott. Felice Sparacino.

La Responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Enza De Luca, recapito 090/7761299 e-mail:

f.sparacino@cittametropolitana.me.it; e.deluca@cittametropolitana.me.it;
protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.7/19, è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Il Dirigente
(Dott. Giorgio La Malfa)
Firmato digitalmente